

XXXVI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

MOZIONE DEI DELEGATI DELL'ORDINE DI ROMA PER LA MODIFICA DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER, DEL D.P.R. 115/2002

I sottoscritti Delegati Michele Bonetti, Nicodemi Roberto, Celletti Giorgia, Vaglio Mauro, Cerè Donatella, Di Tosto Pietro, Cappelli Silvia, Arditi di Castelvetere Cristiana, Vasselli Laura, Alberici Alessandro, Santini Matteo, Tranfa Alessio, Buonomo Andrea, Rampelli Elisabetta, Manasse Andrea, Arpino Laura, Bellucci Roberta, Bianchini Alessandro, Campi Raffaella, Favretto Valerio, Vittori Francesca, Pasotti Larissa, Poerio Giuseppe, Magarò Bianca, Biagioli Valentina, Minozzi Giorgia, Cortellesi Davide, Monaco Mauro, Lipardi Filomena

Oggetto: proposta di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, in materia di contributo unificato nei giudizi di impugnazione

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che *"quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione"*;
- la disposizione si inserisce in una logica sanzionatoria, priva però delle garanzie tipiche dei procedimenti sanzionatori, e colpisce l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, ovvero sia quello all'impugnazione di un provvedimento giudiziario, parte integrante del diritto di difesa (art. 24 Cost.);
- la norma impone un onere economico sproporzionato, che può assumere funzione dissuasiva rispetto all'accesso agli strumenti di tutela giurisdizionale;
- il pagamento di un ulteriore contributo, identico a quello già versato per l'impugnazione, prescinde da ogni valutazione sulla gravità o manifesta infondatezza della stessa, risultando così applicabile anche in casi di impugnazioni tecnicamente fondate ma respinte per motivi di varia natura;
- la previsione produce effetti distorsivi, in quanto:
 - può scoraggiare il legittimo esercizio del diritto di impugnazione, anche quando sussistano ragionevoli margini di accoglimento;
 - si traduce in un aggravio economico insostenibile soprattutto per le parti meno abbienti, anche quando ammesse al patrocinio a spese dello Stato per la prima fase del giudizio;
 - non contempla alcuna valutazione di colpa o abuso del processo, applicandosi automaticamente;
- l'unica eccezione prevista (art. 13, comma 1-quater.1) è relativa ai casi in cui il ricorso per cassazione sia dichiarato estinto ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., ma ciò appare insufficiente a salvaguardare i diritti delle parti.

Per quanto esposto,

chiedono

che il Congresso Nazionale Forense si attivi affinché le criticità sopra esposte vengano sottoposte al Legislatore, al fine di:

1. abrogare l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 al fine di escludere l'imposizione del contributo aggiuntivo nei casi di rigetto dell'impugnazione;
2. in subordine modificare l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, limitando l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato solo ai casi in cui l'impugnazione venga espressamente dichiarata temeraria.

Roma, lì 15 settembre 2025

Avv. Michele Bonetti